

TESTO INTEGRATO

**DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE
CONTABILE (UNBUNDLING CONTABILE) PER LE IMPRESE OPERANTI NEI
SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS E RELATIVI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE
(TIUC)**

INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI	4
Articolo 1 Definizioni	4
TITOLO II - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	8
Articolo 2 Finalità	8
Articolo 3 Ambito di applicazione.....	8
TITOLO III - PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ, DEI COMPARTI, DEI SERVIZI COMUNI E DELLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE.....	9
Articolo 4 Attività	9
Articolo 5 Attività marginali.....	13
Articolo 6 Comparti di separazione contabile	14
Articolo 7 Servizi comuni e Funzioni operative condivise.....	21
TITOLO IV REGIMI DI SEPARAZIONE CONTABILE	22
Articolo 8 Regime ordinario di separazione contabile	22
Articolo 9 Regime semplificato di separazione contabile	23
Articolo 10 Norme per i proprietari non utilizzatori di immobilizzazioni.....	23
Articolo 11 Norme per i produttori di energia elettrica	23
TITOLO V – NORME DI CONTABILITÀ PER IL REGIME ORDINARIO.....	24
Articolo 12 Norme di contabilità separata per attività.....	24
Articolo 13 Norme di contabilità separata per comparti.....	25
TITOLO VI CONTI ANNUALI SEPARATI.....	25
Articolo 14 Conti annuali separati	25
Articolo 15 Transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise nell’ambito dello stesso soggetto.....	27
Articolo 16 Attribuzione alle attività dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise.....	27
Articolo 17 Attribuzione alle attività dei costi e dei ricavi relativi ai servizi comuni	27
Articolo 18 Transazioni interne tra attività nell’ambito dello stesso soggetto	28
Articolo 19 Transazioni nell’ambito del gruppo societario	29
Articolo 20 Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario	29
Articolo 21 Nota di commento ai conti annuali separati	30
Articolo 22 Relazione del revisore sui conti annuali separati.....	31
Articolo 23 Separazione contabile per i soggetti di diritto estero.....	32
TITOLO VII NORME DI CONTABILITÀ PER IL REGIME SEMPLIFICATO	33
Articolo 24 Norme di separazione contabile semplificata.....	33
Articolo 25 Conti annuali separati semplificati	34
TITOLO VIII MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI.....	36

Articolo 26 Termini e modalità di trasmissione dei dati..... 36
Articolo 27 Esenzione dagli obblighi di trasmissione dei conti annuali separati .. 37

**ALLEGATO 1 - DRIVER DI RIBALTAMENTO PER LE FUNZIONI
OPERATIVE CONDIVISE..... 39**

ALLEGATO 2 - DRIVER DI RIBALTAMENTO PER I SERVIZI COMUNI .. 40

Titolo I DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato si applicano le seguenti definizioni:

- **l'Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- **alta tensione (AT)** è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- **altissima tensione (AAT)** è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- **attività** è una fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
- **attività di trasporto del gas naturale** è l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo n. 164/00;
- **autoproduttore** è il soggetto definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
- **bassa tensione (BT)** è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- **cartografia** è il sistema di documentazione della rete di stoccaggio, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000;
- **cliente finale** è, con riferimento al settore dell'energia elettrica, la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi; con riferimento al settore del gas, è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- **codice di trasmissione** è il codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004;
- **comparto** è un'unità logico-organizzativa che individua un'aggregazione di valori economici e patrimoniali per destinazione più analitica rispetto alle attività;
- **controllo** è il rapporto di controllo tra imprese individuato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91;
- **dati di misura** sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;
- **dispacciamento** è, per il settore del gas naturale, l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), del decreto legislativo n. 164/00;

- **dispacciamento** è, per il settore dell'energia elettrica, il servizio di dispacciamento di cui alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 n. 111/06;
- **distribuzione dell'energia elettrica** è il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- **distribuzione del gas naturale** è l'attività di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 164/00;
- **energia reattiva** è l'energia reattiva induttiva;
- **esercente** è la persona fisica o giuridica, anche in forma di ente pubblico o territoriale, diversa dal cliente finale, che svolge attività di impresa nel settore dell'energia elettrica o del gas;
- **fornitura del servizio di default distribuzione** è il servizio di cui al Titolo IV, Sezione 2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (TIVG);
- **fornitura transitoria del servizio di default trasporto** è il servizio di cui alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- **funzione operativa condivisa** è una funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- **gestore del sistema di trasmissione** è il gestore del sistema di trasmissione elettrica individuato dall'articolo 36, comma 1, del D.lgs. n. 93/11;
- **gruppo societario** è l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91;
- **gruppo di misura o misuratore del gas** è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi;
- **gruppo di misura** è, nel settore dell'energia elettrica, l'insieme di apparecchiature necessarie a garantire l'acquisizione delle misure di energia e potenza attive e/o reattive. E' costituito dal misuratore e, ove necessari, dai riduttori di tensione (TV) e di corrente (TA) e dai relativi dispositivi di telecomunicazione;
- **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- **impianto di derivazione di utenza o allacciamento** nel settore del gas è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa

(compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa;

- **media tensione (MT)** è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- **mercato elettrico** è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato infragiornaliero e del mercato per i servizi di dispacciamento di cui alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06;
- **misuratore di energia elettrica** è un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica attiva ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, nonché la potenza attiva, ed eventualmente reattiva;
- **misure dell'energia elettrica** sono i valori di energia elettrica e della potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratore di energia elettrica;
- **piano di difesa** è il piano di sicurezza di cui all'articolo 1-quinquies della legge n. 290/03;
- **piano di sviluppo** è il piano di sviluppo della RTN che il gestore del sistema di trasmissione è tenuto a predisporre ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- **poste economiche** sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono espresse nel conto economico;
- **poste patrimoniali** sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono espresse nello stato patrimoniale;
- **punto di misura d'utenza** è il punto fisico di una rete elettrica o di un impianto d'utenza nel quale viene installata un'apparecchiatura di misura, anche se direttamente connesso alla RTN (punto di interconnessione virtuale);
- **punto di riconsegna** è, nella distribuzione del gas, il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale;
- **punto di interconnessione** è, nel settore del gas, il punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse;
- **punto di interconnessione** è, nel settore dell'energia elettrica, un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione a terzi;
- **punto di consegna** è, nel trasporto del gas, il punto fisico delle reti nel quale l'utente rende disponibile il gas all'impresa di trasporto per la sua immissione in rete;
- **punto di riconsegna** è, nel trasporto del gas, il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale l'impresa di trasporto rende disponibile il gas all'utente per il prelievo dalla rete;

- **punto di immissione** è il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;
- **punto di prelievo** è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale;
- **RTN** è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto ministeriale 25 giugno 1999, integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo e modificata per effetto dei successivi decreti ministeriali di rideterminazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
- **rete nazionale di trasporto** è la rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
- **rete regionale di trasporto** è la rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 93/11;
- **servizio comune** è un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
- **servizio di fornitura di ultima istanza** è il servizio di cui al Titolo IV, Sezione 1 del TIVG;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **servizio di tutela o tutela** è il servizio di cui al di cui al Titolo II, Sezione 1 del TIVG;
- **stabile organizzazione** è la stabile organizzazione definita ai sensi dell'articolo 162 del DPR 917/86 – Testo Unico del 22 dicembre 1986 n. 917;
- **Terna** è la società Terna S.p.A. a cui sono attribuite, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- **transazione interna** è la vendita o l'acquisto di beni e/o servizi tra attività, servizi comuni e funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto.

Titolo II - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Gli obblighi di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
- a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli esercenti;
 - b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti in cui operano gli esercenti.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1 Le norme contenute nel presente Testo integrato si applicano:
- a) agli esercenti di diritto italiano o di diritto estero che operano in Italia, sia tramite stabile organizzazione che in assenza di stabile organizzazione;
 - b) alle imprese che detengono un controllo diretto di due o più esercenti;
 - c) alle imprese che, rientrando nel gruppo societario di appartenenza delle imprese di cui alla lettera b), svolgono servizi o funzioni riconducibili ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, necessarie allo svolgimento delle attività nel settore elettrico e/o del gas da parte degli esercenti.

Titolo III - PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ, DEI COMPARTI, DEI SERVIZI COMUNI E DELLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

Articolo 4

Attività

- 4.1 Ai fini del presente Testo integrato vengono individuate le seguenti attività:
- a) produzione dell'energia elettrica;
 - b) trasmissione dell'energia elettrica;
 - c) dispacciamento dell'energia elettrica;
 - d) distribuzione dell'energia elettrica;
 - e) misura dell'energia elettrica;
 - f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - g) vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia;
 - h) vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela;
 - i) vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;
 - j) attività elettriche estere;
 - k) coltivazione del gas naturale;
 - l) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - m) stoccaggio del gas naturale;
 - n) trasporto del gas naturale;
 - o) dispacciamento del gas naturale;
 - p) distribuzione del gas naturale;
 - q) misura del gas naturale;
 - r) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
 - s) vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza;
 - t) vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato;
 - u) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
 - v) attività gas estere.
- 4.2 Ai fini del presente Testo integrato, tutte le attività non contemplate nel precedente comma 4.1 sono definite come *attività diverse*.
- 4.3 L'attività di *produzione dell'energia elettrica* consiste nelle operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica.
- 4.4 L'attività di *trasmissione dell'energia elettrica* è attività di responsabilità esclusiva del gestore del sistema di trasmissione, Terna, e comprende:
- a) l'esercizio delle singole porzioni della RTN, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;

- c) lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della RTN, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- d) le operazioni di conduzione, manutenzione e sviluppo di porzioni di RTN svolte dai proprietari di porzioni di tale rete sulla base della convenzione stipulata con Terna, non rientranti nel gruppo societario di questa;
- e) la realizzazione di impianti di accumulo per applicazioni in energia di cui al piano di sviluppo che siano ammessi al riconoscimento tariffario sulla base di specifici provvedimenti dell'Autorità;
- f) la realizzazione delle infrastrutture di rete relative al piano di difesa e la realizzazione di impianti di accumulo per applicazioni in potenza ammesse al riconoscimento tariffario dall'Autorità.

4.5 L'attività di *dispacciamento dell'energia elettrica* è riservata esclusivamente al gestore del sistema di trasmissione, Terna, e comprende le seguenti operazioni:

- a) l'ingegneria, intesa come fase preliminare di analisi dei dati storici, implementazione e sviluppo di sistemi, metodi ed algoritmi a supporto delle successive attività;
- b) la programmazione, intesa come fase di pianificazione delle attività di dispacciamento e conduzione della rete, con la definizione dei piani da eseguire per il corretto funzionamento del sistema elettrico;
- c) l'esecuzione, intesa come fase di conduzione e gestione in tempo reale del sistema elettrico;
- d) la vendita, intesa come fase che raccoglie le attività commerciali e di gestione dei contratti di dispacciamento;
- e) i servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002, le operazioni rientranti nel piano di difesa funzionali al dispacciamento, l'utilizzo di impianti di accumulo per applicazioni in energia di cui al piano di sviluppo funzionali al dispacciamento, le operazioni relative al sistema GAUDÌ e al monitoraggio del mercato all'ingrosso disciplinati dall'Autorità.

4.6 L'attività di *distribuzione dell'energia elettrica* comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di distribuzione. Non rientrano nell'attività di distribuzione le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette.

4.7 Attività di *misura dell'energia elettrica* è l'attività finalizzata a rendere disponibili le misure dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, relative alle unità di produzione e alle unità di consumo connesse, anche indirettamente, alle reti di distribuzione e di trasmissione. Tale attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche relative all'installazione e manutenzione dei gruppi di misura, alla gestione dei dati di

misura ed alle operazioni di natura commerciale sui gruppi di misura, sia laddove la sorgente di tali dati è un gruppo di misura, sia laddove la determinazione di tali dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.

- 4.8 L'attività di *acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica* comprende le operazioni di acquisto e vendita di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per finalità diverse dalla commercializzazione ai clienti finali dell'energia elettrica.
- 4.9 L'attività di *vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia* comprende le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso, dirette o attraverso terzi, e i connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali in salvaguardia, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente come la fatturazione e la gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.
- 4.10 L'attività di *vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela* comprende le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, secondo le modalità di cui alla legge n. 125/07 e confermate dal decreto legislativo n. 93/11, dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali in maggior tutela, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente come la fatturazione e la gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.
- 4.11 L'attività di *vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica* comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti liberi, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente, come la fatturazione e gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.
- 4.12 Le attività *elettriche estere* comprendono le operazioni di produzione, trasmissione, distribuzione, misura, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte estero su estero.
- 4.13 L'attività di *coltivazione del gas naturale* comprende l'estrazione di gas naturale da giacimenti ubicati sia nel territorio nazionale sia in mare purché compresi nelle acque territoriali italiane. Fanno parte di tale attività, oltre alle infrastrutture minerarie necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed ai servizi connessi, anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in terraferma che in acque territoriali italiane.
- 4.14 L'attività di *rigassificazione del gas naturale liquefatto* comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, inclusi i servizi di flessibilità e le operazioni di acquisto e successivo riaddebito della

capacità di trasporto, effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento.

- 4.15 L'attività di *stoccaggio del gas naturale* comprende le operazioni di stoccaggio che contribuiscono ad ottimizzare l'impiego dei flussi di gas prodotto e importato in relazione alla variabilità della domanda. Tali operazioni includono lo stoccaggio strategico, lo stoccaggio di bilanciamento, lo stoccaggio minerario e di modulazione di cui al decreto legislativo n. 164/00 e le operazioni di acquisto e successivo riaddebito della capacità di trasporto.
- 4.16 L'attività di *trasporto del gas naturale* comprende l'operazione di movimentazione di gas naturale attraverso la rete nazionale e le reti regionali di trasporto, esclusi i gasdotti di coltivazione e gli eventuali gasdotti di collegamento di cui al comma 4.13 e le reti di gasdotti locali per la distribuzione.
- 4.17 L'attività di *dispacciamento del gas naturale* comprende le operazioni finalizzate ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, delle reti di trasporto gas, delle reti di distribuzione gas e dei servizi accessori.
- 4.18 L'attività di *distribuzione del gas naturale* comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco; comprende altresì le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle medesime reti.
- 4.19 L'attività di *misura del gas naturale* è finalizzata all'ottenimento di dati di misura del gas naturale e comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica dei misuratori del gas e di gestione dei dati di misura, del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un misuratore, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici. Rientrano in questa attività anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori e degli apparati di telecontrollo dei contatori digitali, comprensivi del sistema di gestione degli stessi.
- 4.20 L'attività di *acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale* comprende l'insieme delle attività commerciali di acquisto di gas naturale, sia in Italia sia all'estero, e di rivendita non diretta ai clienti finali e alle quali non si applica l'imposta di consumo.
- 4.21 L'attività di *vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza* comprende le operazioni svolte dagli esercenti la vendita per l'approvvigionamento del gas naturale e dei relativi servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura per la consegna ai clienti finali serviti nell'ambito del servizio di tutela e dei servizi di ultima istanza, nonché le attività

relative alle funzioni di commercializzazione, tipicamente legate alla gestione del rapporto con il cliente finale, comprese la fatturazione e la gestione dei pagamenti, incluso il recupero e la cessione dei crediti.

- 4.22 L'attività di *vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato* comprende le operazioni svolte dagli esercenti la vendita per l'approvvigionamento del gas naturale e dei relativi servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura per la consegna ai clienti finali serviti a condizioni di libero mercato, nonché le attività relative alle funzioni di commercializzazione, tipicamente legate alla gestione del rapporto con il cliente finale, comprese la fatturazione e la gestione dei pagamenti, incluso il recupero e la cessione dei crediti.
- 4.23 L'attività di *distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate* comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto o da gas manifatturati o da aria propanata.
- 4.24 Le *attività gas estere* comprendono le attività svolte nel settore del gas estero su estero.
- 4.25 Le *attività diverse*: comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente, incluse:
- a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata è assegnata all'attività di produzione dell'energia elettrica; tale criterio non si applica nei casi di impianti che soddisfano, in tutto o in parte, la definizione di cogenerazione ad altro rendimento di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, che rientrano in ogni caso nell'attività di produzione dell'energia elettrica;
 - b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
 - c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica;
 - d) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di impianti di illuminazione cimiteriale;
 - e) le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette e delle reti interne di utenza;
 - f) i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas e dell'energia elettrica.

Articolo 5

Attività marginali

- 5.1 Ai fini dell'individuazione delle attività svolte nel settore dell'energia elettrica e del gas, l'esercente opera marginalmente in una delle attività di cui al comma 4.1,

qualora questa origini sia costi sia ricavi inferiori al 0,1% del totale dei corrispondenti valori dell'attività principale.

- 5.2 In alternativa a quanto previsto dal comma 5.1., l'esercente opera marginalmente in una delle attività di cui al comma 4.1, qualora questa origini sia costi sia ricavi inferiori al 3% del totale dei corrispondenti valori dell'attività principale e, contemporaneamente, questa sia svolta:
- a) utilizzando in maniera occasionale e non continuativa le risorse di un'altra attività;
 - b) senza una stabile organizzazione;
 - c) in forza di contratti non ricorrenti di durata complessivamente inferiore a 1 anno.
- 5.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5.1 e 5.2, le operazioni rientranti nell'attività marginale sono attribuite all'attività principale svolta dall'esercente tra quelle di cui al comma 4.1.

Articolo 6

Comparti di separazione contabile

- 6.1 Per l'attività di produzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
- a) l'insieme delle unità di produzione termoelettriche definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, diverse da quelle di cui alle lettere b), g), e h), ad eccezione di quelle alimentate da fonti rinnovabili;
 - b) l'insieme delle unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, che usufruiscono dei certificati bianchi o di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete, ad eccezione di quelle alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) l'insieme delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, che usufruiscono di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
 - d) l'insieme delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, che non usufruiscono di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
 - e) l'insieme delle unità di produzione non rilevanti che usufruiscono dei certificati bianchi o di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
 - f) l'insieme delle unità di produzione non rilevanti che non usufruiscono dei certificati bianchi o di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
 - g) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, definite tali ai sensi del Codice di trasmissione;
 - h) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale di cui alla deliberazione

dell'Autorità 7 luglio 2009, n. 89/09, definite essenziali ai sensi del Codice di trasmissione;

- i) l'insieme delle altre unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere.

6.2 Per l'attività di trasmissione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) esercizio delle singole porzioni della RTN;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
- c) sviluppo infrastrutturale;
- d) operazioni di conduzione, manutenzione e sviluppo di porzioni di RTN svolte dai proprietari di porzioni di RTN sulla base della convenzione stipulata con Terna, non facenti parte del gruppo societario di questa;
- e) realizzazione di impianti di accumulo per applicazioni in energia di cui al piano di sviluppo che siano ammessi al riconoscimento tariffario sulla base di specifici provvedimenti dell'Autorità;
- f) la realizzazione delle infrastrutture relative al piano di difesa e di impianti di accumulo per applicazioni in potenza ammesse al riconoscimento tariffario dall'Autorità.

In relazione ai comparti precedenti:

- l'esercizio delle singole porzioni di RTN è inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;
- lo sviluppo infrastrutturale è inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della RTN, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza.

6.3 Per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) ingegneria e sviluppo funzionale dei sistemi di dispacciamento e conduzione, che comprende l'esercizio dei sistemi a supporto del controllo e la conduzione e dell'energy management, le analisi degli eventi di rete anche allo scopo di verificare la conformità tra prescrizioni tecniche del Codice di trasmissione e l'effettivo funzionamento dei suddetti sistemi nonché degli impianti di produzione e di consumo; la partecipazione ad attività di collaborazione con altri gestori di sistemi di trasmissione (TSO), con particolare riferimento alle tematiche attinenti alle suddette prescrizioni tecniche; la collaborazione alla redazione del Codice di trasmissione con riferimento alle suddette operazioni;
- b) tecnologie e sistemi di processo a supporto del dispacciamento, che comprende le operazioni funzionali ad assicurare l'aderenza alle esigenze ed ai processi dell'azienda dei sistemi informatici e delle tecnologie di processo, la gestione delle infrastrutture di telecontrollo e teleconduzione, la gestione dei sistemi di elaborazione dati, l'esercizio delle soluzioni di

- sicurezza dei sistemi e la realizzazione dei relativi sistemi di controllo, monitoraggio e gestione;
- c) approvvigionamento, gestione e programmazione delle risorse a fini del dispacciamento, che comprende le operazioni connesse alla responsabilità delle attività di programmazione di medio e breve termine del sistema elettrico, in particolare finalizzate alle verifiche di adeguatezza del sistema elettrico e alla gestione della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - d) conduzione e tempo reale, che comprende le operazioni connesse alla responsabilità delle attività di gestione in tempo reale del sistema elettrico, in particolare finalizzate alle verifiche di sicurezza del sistema elettrico e del ripristino dello stato di normale funzionamento a seguito di eventi non programmati, alla gestione del mercato di bilanciamento, alla consuntivazione dei dati di esercizio dei sistemi elettrici anche con riferimento alla qualità del servizio di trasmissione, alla partecipazione ad attività di collaborazione con altri gestori di sistemi di trasmissione (TSO) con particolare riferimento all'interoperabilità delle reti, alla collaborazione alla redazione del Codice di trasmissione con riferimento alle suddette attività, alla gestione e ottimizzazione dell'attività di trasmissione dati;
 - e) il piano di difesa, che comprende le operazioni volte a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, funzionali al dispacciamento;
 - f) le operazioni commerciali, che comprendono la liquidazione delle partite di energia e di gestione dei contratti di dispacciamento;
 - g) le statistiche e i bilanci di energia, che comprende le attività statistiche di cui al DPCM 12 marzo 2002, nonché le attività svolte nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale per informativa statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali;
 - h) l'utilizzo di impianti di accumulo per applicazioni in energia di cui al piano di sviluppo funzionali al dispacciamento;
 - i) le operazioni relative al sistema GAUDÌ e al monitoraggio del mercato all'ingrosso.

6.4 Per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) impianti in AAT e AT;
- b) impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;
- c) impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;
- d) erogazione del servizio di connessione in immissione che comprende le operazioni relative alle connessioni dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione, ivi incluse quelle relative all'iter autorizzativo. In questo comparto sono ricompresi i contributi percepiti per connessioni, ad esclusione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi da imputarsi al comparto g);
- e) erogazione del servizio di connessione in prelievo che comprende le operazioni relative alle connessioni dell'impianto di utenza alla rete di distribuzione, ivi incluse quelle relative all'iter autorizzativo. In questo comparto sono ricompresi i contributi percepiti per connessioni, ad

- esclusione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi da imputarsi al comparto g);
- f) servizi onerosi a clienti o utenti della rete, incluse le operazioni di distacco e riallaccio delle utenze, compresi i distacchi e riallacci per morosità, distacchi per cessazione dei contratti di fornitura e delle utenze stagionali;
 - g) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione che comprende le attività di gestione del cliente, dei crediti, le attività relative ai bilanci di rete, al trattamento della morosità, alle gestioni anagrafiche, alla raccolta dati per la determinazione delle tariffe, alla predisposizione di preventivi di allacciamento ed alla gestione del bonus sociale. Tale comparto include, altresì, le attività di gestione dei contratti di distribuzione, di fatturazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura ai clienti. In questo comparto sono ricompresi i corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi;
 - h) promozione del risparmio energetico, incluse le operazioni relative al conseguimento e alla gestione dei titoli di efficienza energetica.

I comparti di cui alla lettera a), b) e c) comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle componenti delle reti di distribuzione di cui alla relativa tensione.

6.5 Per l'attività di misura dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) installazione e manutenzione dei gruppi di misura nei punti di misura in BT per i quali le operazioni di installazione e manutenzione sono di responsabilità del gestore di rete;
- b) installazione e manutenzione dei gruppi di misura nei punti di misura in MT per i quali le operazioni di installazione e manutenzione sono di responsabilità del gestore di rete;
- c) installazione e manutenzione dei gruppi di misura nei punti di misura in AT e AAT per i quali le operazioni di installazione e manutenzione sono di responsabilità del gestore di rete;
- d) installazione e manutenzione dei gruppi di misura nei punti di misura in BT, MT, AT e AAT per i quali le operazioni di installazione e manutenzione non sono di responsabilità del gestore di rete;
- e) installazione e manutenzione dei gruppi di misura nei punti di interconnessione fra reti;
- f) gestione dei dati di misura in BT con potenza disponibile fino a 55 kW;
- g) gestione dei dati di misura in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- h) gestione dei dati di misura nei punti di cui alle precedenti lettere b) e c);
- i) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera d);
- j) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera e);
- k) interventi di natura commerciale sui gruppi di misura.

In relazione ai comparti precedenti:

- le operazioni di “installazione e manutenzione” sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei gruppi di misura necessari per

rendere disponibili i dati di misura previsti dalla regolazione vigente e comprendono la messa in loco, l'installazione, la parametrizzazione, e la messa in servizio dei gruppi di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento degli stessi, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione e l'accessibilità delle misure presso il gruppo di misura al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura. Ai comparti relativi all'installazione e manutenzione dei gruppi di misura è attribuibile la proprietà dei medesimi;

- le operazioni di “gestione dei dati di misura” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, alla registrazione e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati; rientrano in queste operazioni anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori, dei relativi dispositivi di telecomunicazione e del sistema di telegestione dei gruppi di misura;
- gli interventi di “natura commerciale” sulle apparecchiature di misura comprendono gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale che non richiedano la sostituzione del gruppo di misura. Sono esclusi gli interventi di sospensione, riattivazione e distacco.

6.6 Per l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita di energia elettrica ai clienti finali non disalimentabili;
- b) vendita di energia elettrica ai clienti finali disalimentabili.

6.7 Per l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici;
- b) vendita di energia elettrica agli altri clienti finali.

6.8 Per l'attività di vendita ai clienti liberi di energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici;
- b) vendita di energia elettrica agli altri clienti finali.

6.9 Per l'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per singolo terminale, costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) ricezione e stoccaggio del gas naturale liquefatto;
- b) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- c) servizi di flessibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas;
- d) sistemi ausiliari.

6.10 Per l'attività di stoccaggio del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile i singoli giacimenti di stoccaggio.

6.11 Per l'attività di trasporto del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) esercizio e manutenzione della rete di trasporto nazionale;
- b) esercizio e manutenzione della rete di trasporto regionale;
- c) sviluppo infrastrutturale;
- d) centrali di spinta;
- e) attività commerciali e di sviluppo e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di trasporto.

6.12 Per l'attività di dispacciamento del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) programmazione dello sviluppo funzionale della rete di trasporto;
- b) gestione coordinata delle risorse per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti, ivi compresa la rete di trasporto, al fine di assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema gas;
- c) approvvigionamento delle risorse necessarie per il bilanciamento operativo del sistema.

6.13 Per l'attività di distribuzione del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) impianti di distribuzione, che include le poste patrimoniali ed economiche afferenti le cabine di riduzione e misura, le reti in alta, media e bassa pressione, i gruppi di riduzione e tutto quanto necessario a svolgere l'attività di distribuzione, ivi incluse le operazioni di sospensione e riattivazione non coperte da specifico corrispettivo, con esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti l'attività di misura;
- b) impianti di derivazione e allacciamento, che include le attività connesse all'installazione e manutenzione delle componenti di rete individuate come derivazioni d'utenza e definite ai sensi della deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/Gas;
- c) promozione del risparmio energetico, incluse le operazioni relative al conseguimento e alla gestione dei titoli di efficienza energetica;
- d) accertamento della sicurezza degli impianti, inclusi gli accertamenti documentali effettuati in base alla deliberazione 18 marzo 2004 n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni, e gli accertamenti documentali connessi alla sospensione e riattivazione della fornitura per cause di sicurezza dell'impianto del cliente finale;
- e) servizi onerosi ai clienti finali o utenti della rete, che include le prestazioni accessorie e opzionali indicate nel Codice di rete tipo della distribuzione, ivi incluse le operazioni di sospensione e riattivazione coperte da specifico corrispettivo, con eccezione degli allacciamenti e delle operazioni connesse alla misura;
- f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione; tale comparto include le attività relative ai bilanci di rete, al trattamento della morosità, alle gestioni anagrafiche, alla

raccolta dati per la determinazione delle tariffe, alla predisposizione di preventivi di allacciamento ed alla gestione del bonus sociale;

- g) conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori, incluse le attività connesse alla gestione del rapporto delle imprese distributrici con l'ente concedente, tra cui il versamento dei canoni di concessione.

6.14 Per l'attività di misura del gas naturale costituiscono comparti di separazione:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione;
- b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di consegna e di riconsegna delle reti di trasporto, inclusi i punti di riconsegna corrispondenti alla fornitura ai clienti finali;
- c) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione tra reti;
- d) installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas, nonché rilevazione e registrazione dei relativi dati;
- e) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
- f) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
- g) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera c);
- h) interventi di natura commerciale sui misuratori;
- i) verifica periodica *ex lege* dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a).

In relazione ai comparti precedenti:

- le azioni di “installazione e manutenzione” prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione, e l'avvio del misuratore, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento dell'adeguato funzionamento del misuratore medesimo con l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto, l'accessibilità del misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura e le verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale previste dalle disposizioni dell'Autorità in materia di regolazione della qualità del gas naturale. Nel comparto relativo all'installazione e alla manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas rientrano le poste relative all'installazione di misuratori destinati alla misurazione della qualità del gas in termini di potere calorifico e di composizione chimica dello stesso;
- le azioni di “gestione dei dati di misura” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e bilanciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all'esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione), all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati;
- gli interventi di natura commerciale sul misuratore comprendono gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore;

le operazioni di riattivazione e distacco rientrano nell'attività di distribuzione del gas naturale;

- le azioni di “verifica periodica *ex lege*” constano nelle operazioni di controllo metrologico dei misuratori e dei dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio disciplinate dalla normativa di riferimento.

6.15 Per l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita ai clienti domestici in servizio di tutela;
- b) vendita ai condomini con uso domestico in servizio di tutela;
- c) servizio di fornitura di ultima istanza;
- d) fornitura del servizio di default distribuzione;
- e) fornitura transitoria del servizio di default di trasporto.

In relazione ai comparti precedenti:

- il servizio di fornitura di ultima istanza è relativo a tutte le operazioni effettuate dal fornitore di ultima istanza nell'insieme delle aree geografiche in cui è stato selezionato in esito alle procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
- la fornitura del servizio di default distribuzione è relativa a tutte le operazioni effettuate dal fornitore del servizio di default distribuzione nell'insieme delle aree geografiche in cui è stato selezionato;
- la fornitura transitoria del servizio di default di trasporto è relativa a tutte le operazioni effettuate dal fornitore transitorio del sistema di trasporto selezionato.

6.16 Per l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita ai clienti domestici;
- b) vendita ai condomini con uso domestico;
- c) vendita ad altri clienti.

6.17 Per l'attività distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) distribuzione di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
- b) misura di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
- c) vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate.

Articolo 7

Servizi comuni e Funzioni operative condivise

7.1 Costituiscono servizi comuni:

- a) approvvigionamenti e acquisti;
- b) trasporti e autoparco;
- c) logistica e magazzini;
- d) servizi immobiliari e *facility management*;

- e) servizi informatici;
- f) ricerca e sviluppo;
- g) servizi di ingegneria e di costruzioni;
- h) servizi di telecomunicazione;
- i) servizi amministrativi e finanziari;
- j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
- k) servizi del personale e delle risorse umane.

7.2 Costituiscono funzioni operative condivise:

- a) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore elettrico;
- b) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore gas;
- c) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico e gas;
- d) funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici;
- e) funzione operativa condivisa di misura tra attività di settori diversi;
- f) funzione operativa condivisa di acquisto di energia elettrica;
- g) funzione operativa condivisa di acquisto di gas;
- h) funzione operativa condivisa di acquisto comune di energia elettrica e di gas;
- i) funzione operativa condivisa di cartografia elettronica.

Titolo IV REGIMI DI SEPARAZIONE CONTABILE

Articolo 8

Regime ordinario di separazione contabile

8.1 Agli esercenti che svolgono una o più tra le seguenti attività si applica il regime ordinario di separazione contabile regolato dalle norme di cui al Titolo V e al Titolo VI del presente Testo integrato:

- a) produzione dell'energia elettrica tramite impianti rilevanti o essenziali come individuati da Terna ai sensi del Codice di trasmissione;
- b) trasmissione dell'energia elettrica;
- c) dispacciamento dell'energia elettrica;
- d) distribuzione dell'energia elettrica a più di 5.000 punti di prelievo alla fine dell'esercizio precedente (o che accedano ad un regime di riconoscimento individuale dei costi);
- e) misura dell'energia elettrica a più di 5.000 punti di prelievo alla fine dell'esercizio precedente;
- f) acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con vendita nell'esercizio precedente di un quantitativo superiore a 100 GWh;
- g) vendita ai clienti finali di energia elettrica, in regime di maggior tutela, sul libero mercato o in regime di salvaguardia con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio precedente superiore a 100.000;

- h) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- i) stoccaggio del gas naturale;
- j) trasporto del gas naturale;
- k) dispacciamento del gas naturale;
- l) distribuzione del gas naturale a più di 5.000 punti di riconsegna alla fine dell'esercizio precedente;
- m) misura del gas naturale a più di 5.000 punti di riconsegna alla fine dell'esercizio precedente;
- n) acquisto e vendita all'ingrosso di gas naturale, con vendita nell'esercizio precedente di un quantitativo di gas superiore a 1.000 Msmc;
- o) vendita ai clienti finali di gas naturale in regime di tutela, sul libero mercato o nell'ambito di servizi di ultima istanza, ad un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio precedente superiore a 100.000;
- p) imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

8.2 Nel caso di esercenti appartenenti ad un gruppo societario che operi in una o più attività di cui al comma 4.1, i punti di riconsegna e/o di prelievo, i quantitativi di energia elettrica o di gas o il numero di clienti di cui al precedente comma 8.1, rilevanti per l'assoggettamento al regime ordinario di separazione contabile, si intendono con riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno del gruppo effettuate dall'insieme degli esercenti appartenenti al gruppo.

Articolo 9

Regime semplificato di separazione contabile

9.1 Fatto salvo quanto previsto dal comma 20.4, agli esercenti che operano in una o più delle attività di cui al comma 4.1, senza operare in alcuna delle attività di cui al precedente comma 8.1, si applica il regime semplificato di separazione contabile regolato dalle norme di cui al Titolo VII del presente Testo integrato.

Articolo 10

Norme per i proprietari non utilizzatori di immobilizzazioni

10.1 Il soggetto proprietario delle immobilizzazioni necessarie o funzionali per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 4.1, che non opera in tali attività, è esentato dagli obblighi di separazione contabile di cui al presente Testo integrato.

Articolo 11

Norme per i produttori di energia elettrica

11.1 L'esercente che opera nell'attività di produzione dell'energia elettrica assegna a tale attività le partite economiche inerenti le cessioni di energia elettrica nel mercato elettrico e le cessioni di energia elettrica al GSE o mediante contratti bilaterali, purché i contratti di vendita sottoscritti dal medesimo esercente si riferiscano esclusivamente all'energia elettrica prodotta.

Titolo V – NORME DI CONTABILITÀ PER IL REGIME ORDINARIO

Articolo 12

Norme di contabilità separata per attività

- 12.1 Ai fini della separazione contabile per attività, l' esercente adotta sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse e distorsioni della concorrenza.
- 12.2 L' esercente adotta fin dall' origine nei propri sistemi di contabilità l' articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati di cui al comma 14.1.
- 12.3 I conti annuali separati, di cui al successivo comma 14.1, sono redatti tramite l' applicazione dei criteri di valutazione adottati dall' esercente per la redazione del proprio bilancio di esercizio.
- 12.4 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo comma 14.1, le poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono a voci tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte come *“Valori non attribuibili”*.
- 12.5 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo comma 14.1, l' esercente può non dare separata evidenza delle attività marginali ai sensi dell' Articolo 5, fermo restando quanto disposto al comma 21.1 lettera o).
- 12.6 Per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo comma 14.1, l' esercente:
- a) attribuisce direttamente alle attività, di cui al comma 4.1 e comma 4.2 tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire sulla base dei criteri definiti al successivo comma 12.7;
 - b) dopo aver effettuato le operazioni di cui alla lettera a), attribuisce direttamente ai servizi comuni previsti dal comma 7.1 tutte le altre poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire sulla base dei criteri definiti al successivo comma 12.7;
 - c) dopo aver effettuato le operazioni di cui alle lettere a) e b), attribuisce direttamente alle funzioni operative condivise previste al comma 7.2 tutte le altre poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire sulla base dei criteri definiti al successivo comma 12.7;
 - d) qualora i crediti e/o i debiti operativi non risultino attribuibili secondo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b) e c), li attribuisce alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise proporzionalmente all' ammontare complessivo annuo dei ricavi e/o dei costi a cui si riferiscono, rilevabile per ogni singola attività, servizio comune e funzione operativa condivisa;

- e) rileva le transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative secondo le modalità previste dall'Articolo 15;
- f) attribuisce alle attività le quote dei costi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni, determinati ai sensi delle precedenti lettere b), c), d) ed e), secondo le modalità previste dall'Articolo 16 e dall'Articolo 17;
- g) effettua le eventuali transazioni interne tra attività secondo le modalità previste dall'Articolo 18.

12.7 L'attribuzione diretta delle poste patrimoniali ed economiche del bilancio di esercizio alle attività, alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni deve basarsi, nell'ordine indicato, sui seguenti criteri:

- i) rilevazioni di contabilità generale che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
- ii) rilevazioni di contabilità analitica che consentano una attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
- iii) una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato.

Articolo 13

Norme di contabilità separata per comparti

13.1 Ai fini della redazione dei conti annuali separati di cui al successivo comma 14.1, l'esercente:

- a) per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai comparti di cui all'Articolo 6, si attiene, in quanto applicabili, alle medesime regole previste per le attività di cui all'Articolo 12, integrando le eventuali informazioni, con rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità o, in ultima istanza, sulla base della prevalente attinenza della posta patrimoniale o economica al comparto di riferimento;
- b) attribuisce ai comparti le poste economiche relative ai ricavi secondo le medesime regole di cui alla lettera a) e nel rispetto del principio di correlazione tra costi e ricavi; qualora tale attribuzione non sia possibile, classifica le suddette poste al comparto residuale dell'attività relativo ai "*Valori multicomparto*".

Titolo VI CONTI ANNUALI SEPARATI

Articolo 14

Conti annuali separati

14.1 L'esercente redige i conti annuali separati, riservati all'Autorità, comprendenti:

- a) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- b) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle singole attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- d) stato patrimoniale ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere da redigere in base a quanto previsto all'Articolo 21;
- i) le grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati.

14.2 Nella redazione dei prospetti di cui al precedente comma 14.1 lettere f) e g), l'esercente assicura la coerenza tra i valori relativi alle movimentazioni ivi riportate con quanto indicato come incrementi o decrementi patrimoniali nelle raccolte dati operate dall'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie.

14.3 I conti annuali separati, di cui al precedente comma 14.1 sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia sottoposto a revisione legale, si applicano le norme di cui al successivo comma 25.5.

14.4 La relazione del revisore sui conti annuali separati, riservata all'Autorità, attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'Articolo 22.

Articolo 15

Transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto

- 15.1 L' esercente, nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 14.1, valorizza le eventuali transazioni interne, nell'ambito dello stesso soggetto, tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise, ai sensi dei successivi commi 15.2 e 15.3.
- 15.2 La valorizzazione delle transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise è effettuata sulla base dei costi direttamente imputati al servizio comune cedente, al netto delle componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione del medesimo servizio comune che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso.
- 15.3 Le transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise sono attribuite al servizio comune o alla funzione operativa di destinazione dell'acquisto utilizzando i driver previsti per il servizio comune cedente, tra quelli di cui all'Allegato 2.

Articolo 16

Attribuzione alle attività dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise

- 16.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 14.1, lettere b) e c), i costi attribuiti a ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del driver di attribuzione della singola funzione operativa condivisa scelto dall' esercente tra quelli di cui all'Allegato 1.
- 16.2 Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 16.1 sono attribuite alle attività diverse di cui al comma 4.2, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.

Articolo 17

Attribuzione alle attività dei costi e dei ricavi relativi ai servizi comuni

- 17.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 14.1, lettere b) e c), i costi attribuiti a ciascun servizio comune, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in

corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del driver di attribuzione del singolo servizio comune scelto dall'esercente tra quelli di cui all'Allegato 2.

- 17.2 Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 17.1 sono attribuite alle attività diverse di cui al comma 4.2, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.

Articolo 18

Transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto

- 18.1 La valorizzazione delle transazioni interne tra attività, nell'ambito dello stesso soggetto, è effettuata al valore di mercato del bene o del servizio. In tal senso, il valore di mercato è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero, per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna;
- b) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate secondo i criteri definiti dalla competente autorità;
- c) tutte le altre prestazioni di servizi o cessioni di beni sono valutate sulla base del prezzo del mercato di riferimento.

- 18.2 Le modalità di determinazione del prezzo di mercato di cui al comma precedente devono essere opportunamente verificabili tramite:

- a) copia di eventuali contratti o di altri documenti dai quali risulti il prezzo di mercato, applicato a soggetti indipendenti, utilizzato per la valorizzazione delle operazioni;
- b) documentazione che evidenzia la modalità di calcolo dei prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle operazioni;
- c) documentazione che evidenzia i volumi delle operazioni;
- d) riepilogazioni a consuntivo relative al numero di operazioni registrate nel corso dell'esercizio e alla loro entità.

- 18.3 Le transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, sono valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo risultante dopo le transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise ai sensi dell'Articolo 15 e le attribuzioni delle quote di costi relativi alle funzioni operative condivise ai sensi dell'Articolo 16 e delle quote di costi relativi ai servizi comuni ai sensi dell'Articolo 17.

- 18.4 Nel caso di operazioni valutate con il criterio del costo, le relative valorizzazioni devono essere opportunamente verificabili tramite:

- a) documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei costi utilizzati per le operazioni e le eventuali differenze con i costi effettivamente registrati a consuntivo;

- b) rilevazione a consuntivo del numero o della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Articolo 19

Transazioni nell'ambito del gruppo societario

- 19.1 Indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi interne al gruppo societario deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.
- 19.2 L'esercente conserva per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 19.1, consistente, come minimo, in:
- a) contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni;
 - b) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
 - c) rilevazione a consuntivo del numero e della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Articolo 20

Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

- 20.1 Al soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo n. 127/91 è fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui al comma 14.1, lettere a), b) e c) sulla base dei valori riportati nel suddetto bilancio, secondo le norme del regime ordinario di separazione contabile di cui al Titolo V, qualora:
- a) operando in almeno una delle attività di cui al comma 4.1 controlli direttamente o indirettamente almeno un esercente operante anch'esso in almeno una di tali attività;
 - b) detenga il controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in una delle attività di cui al comma 4.1.
- 20.2 L'obbligo di redazione dei conti annuali separati sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato da parte del soggetto tenuto ai sensi del precedente comma 20.1 può essere assolto tramite la predisposizione e l'invio dei conti annuali separati di cui al comma 14.1, redatti secondo il regime ordinario di separazione contabile, da parte:
- a) degli esercenti facenti parte del gruppo societario operanti nelle attività di cui al comma 4.1;
 - b) dei soggetti, facenti parte del gruppo societario, che forniscono prestazioni rientranti tra quelle riconducibili ai servizi comuni, di cui al comma 7.1 o alle funzioni operative condivise di cui al comma 7.2.

- 20.3 La separazione contabile del bilancio di esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 20.2 lettera b) è effettuata tramite l'imputazione delle poste patrimoniali ed economiche alle singole attività di cui ai commi 4.1 e 4.2, cui le prestazioni fornite sono riferibili; la separazione contabile è effettuata sulla base di rilevazioni di contabilità generale o analitica *ex ante* o, in alternativa, sulla base di criteri predefiniti, opportunamente formalizzati in nota di commento, e conformi a quelli utilizzati dagli esercenti destinatari dei servizi, per la ripartizione dei propri costi comuni alle attività.
- 20.4 I conti annuali separati redatti sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato sono corredati di nota di commento ai sensi del successivo comma 21.1 e sottoposti a revisione contabile ai sensi del comma 14.3.
- 20.5 L'esercente che non opera in una o più delle attività di cui al comma 8.1 ma che è oggetto di consolidamento da parte di un gruppo societario tenuto alla separazione del bilancio consolidato:
- a) è soggetto al regime semplificato di separazione contabile di cui al Titolo VII nel caso in cui il gruppo societario a cui appartiene presenti i conti annuali separati relativi al bilancio consolidato ai sensi del comma 20.1;
 - b) è soggetto al regime ordinario di separazione contabile di cui al presente Titolo, qualora il gruppo societario opti per l'alternativa di cui al comma 20.2.

Articolo 21

Nota di commento ai conti annuali separati

- 21.1 La nota di commento ai conti annuali separati di cui al comma 14.1 deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
- a) la dichiarazione da parte dell'esercente circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno indicati, in cui la voce è stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali;
 - b) la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni dell'esercente;
 - c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni dell'esercente;
 - d) la natura e la quantità delle eventuali transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta;

- e) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta;
- f) la descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto;
- h) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso gruppo societario;
- i) le spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa, al netto delle spese di cui al successivo alinea;
- j) le spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata soccombente;
- k) i contributi pagati all'Autorità;
- l) le spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing;
- m) le ragioni delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- n) la descrizione delle attività svolte marginalmente che, ai sensi dell'Articolo 5, sono state attribuite ad un'altra attività, evidenziandone i criteri di classificazione e ogni altra informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo;
- o) la descrizione delle attività diverse di cui al comma 4.2;
- p) la descrizione delle eventuali operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio e le relative risultanze sui dati patrimoniali ed economici riportati nei conti annuali separati.

Articolo 22

Relazione del revisore sui conti annuali separati

22.1 La relazione del revisore sui conti annuali separati di cui al comma 14.1, riservata all'Autorità, deve contenere informazioni in merito:

- a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- c) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
- d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
- e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- f) al rispetto da parte dell'esercente dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;

- g) al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati ai sensi dell'Articolo 12 e dell'Articolo 13, ovvero, nel caso di separazione contabile semplificata, dell'Articolo 24.

Articolo 23

Separazione contabile per i soggetti di diritto estero

- 23.1 L' esercente di diritto estero che opera in Italia in una delle attività di cui al comma 4.1, sia tramite stabile organizzazione che in assenza di stabile organizzazione, è soggetto al regime semplificato di cui al Titolo VII del presente Testo integrato.
- 23.2 Fermi restando gli obblighi di separazione contabile previsti dal decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e dal presente provvedimento, l' esercente di diritto estero di cui al comma 23.1 è esentato dalla predisposizione e dall' invio dei conti annuali separati, fatta salva la loro messa a disposizione su richiesta dell' Autorità.

Titolo VII NORME DI CONTABILITÀ PER IL REGIME SEMPLIFICATO

Articolo 24

Norme di separazione contabile semplificata

- 24.1 Al fine della redazione dei conti annuali separati di cui al successivo comma 25.1, gli esercenti tenuti al regime semplificato di separazione contabile di cui al comma 9.1 adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili.
- 24.2 I conti annuali separati di cui al successivo comma 25.1 sono redatti applicando i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.
- 24.3 Nella redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo comma 25.1, le voci tributarie, finanziarie e straordinarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte come “*Valori non attribuibili*”.
- 24.4 Per la redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo comma 25.1, l'esercente:
- a) attribuisce direttamente alle singole attività di cui al comma 4.1 e al comma 4.2 tutte le poste economiche e le immobilizzazioni materiali ed immateriali che è in grado di attribuire in base ai criteri di cui al comma 24.5;
 - b) dopo aver effettuato le operazioni di cui alla lettera a), attribuisce direttamente ad un unico aggregato che raggruppa i servizi comuni previsti al comma 7.1, le altre poste economiche e le immobilizzazioni materiali ed immateriali che è in grado di attribuire in base ai criteri di cui al comma 24.5,
 - c) dopo aver effettuato le operazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), attribuisce direttamente alle singole funzioni operative condivise previste al comma 7.2, le altre poste economiche e le immobilizzazioni materiali ed immateriali che è in grado di attribuire in base ai criteri di cui al comma 24.5;
 - d) rileva le eventuali transazioni interne tra l'aggregato che raggruppa i servizi comuni di cui al comma 24.4 lettera b) e le funzioni operative condivise di cui al comma 24.4 lettera c), sulla base dei costi operativi diretti imputati alle funzioni operative condivise, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia;
 - e) qualora operi in una sola attività di cui al comma 4.1, può non evidenziare separatamente eventuali funzioni operative condivise sommando i relativi valori all'aggregato che raggruppa i servizi comuni, di cui alla precedente lettera b);
 - f) attribuisce le quote dei costi dell'aggregato dei servizi comuni, determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e d), in funzione dei costi operativi

diretti delle attività, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso;

- g) attribuisce le quote dei costi delle eventuali funzioni operative condivise, determinate ai sensi delle precedenti lettere c) e d), in funzione dei costi operativi diretti delle attività che condividono la rispettiva funzione, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso;
- h) effettua le eventuali transazioni interne tra attività operate secondo le modalità previste dall'Articolo 18.

24.5 L'attribuzione diretta delle poste economiche e delle immobilizzazioni materiali ed immateriali del bilancio di esercizio alle attività, alle funzioni operative condivise ed all'aggregato relativo ai servizi comuni deve basarsi, nell'ordine indicato, sui seguenti criteri:

- a) rilevazioni di contabilità generale che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ai servizi comuni, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
- b) rilevazioni di contabilità analitica che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure all'aggregato dei servizi comuni, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
- c) una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;
- d) rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, o, in ultima istanza, sulla base della prevalente attinenza della posta economica o dell'immobilizzazione al comparto di riferimento.

Articolo 25

Conti annuali separati semplificati

25.1 Gli esercenti tenuti al regime semplificato di separazione contabile di cui al comma 9.1 redigono i conti annuali separati, riservati all'Autorità, costituiti da:

- a) conto economico ripartito per attività;
- b) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- c) nota di descrizione dei sistemi contabili utilizzati e della procedura seguita per la redazione dei conti annuali.
- d) grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati.

- 25.2 Nella redazione dei prospetti di cui al precedente comma 25.1 lettera b), l'esercente assicura la coerenza tra i valori relativi alle movimentazioni ivi riportate con quanto indicato come incrementi o decrementi patrimoniali nelle raccolte dati operate dall'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie.
- 25.3 Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente sia sottoposto a revisione legale, i conti annuali separati semplificati, di cui al precedente comma 25.1, sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile dei conti annuali separati deve essere effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio.
- 25.4 La relazione del revisore sui conti annuali separati semplificati, riservata all'Autorità, attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni rispetto a quanto stabilito nel presente Titolo. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'Articolo 22.
- 25.5 Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante, in allegato ai conti annuali di cui al comma 25.1, presenta una dichiarazione all'Autorità attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nei conti annuali separati.

Titolo VIII MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI

Articolo 26

Termini e modalità di trasmissione dei dati

- 26.1 I conti annuali separati relativi al regime ordinario di separazione contabile di cui al comma 14.1, corredati dalla nota di commento di cui al comma 21.1, dalla relazione del revisore di cui al comma 22.1 e dal bilancio di esercizio, sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del suddetto bilancio.
- 26.2 I conti annuali separati redatti sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato ai sensi del comma 20.1, corredati dalla nota di commento e dal bilancio consolidato e dalla relazione del revisore di cui al comma 22.1, sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica, entro 120 (centoventi) giorni dalla redazione del suddetto bilancio.
- 26.3 I conti annuali separati relativi al regime semplificato di separazione contabile di cui al comma 25.1, corredati dalla relazione del revisore di cui al comma 25.3 ovvero dalla dichiarazione di cui al comma 25.5 e dal bilancio di esercizio sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del suddetto bilancio.
- 26.4 Nel caso in cui l'esercente non sia tenuto, ai sensi di legge, all'approvazione del bilancio di esercizio, il termine per l'invio dei conti annuali separati di cui ai precedenti commi 26.1 e 26.3 è fissato in 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.
- 26.5 Entro il 30 novembre di ciascun anno, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità gli schemi contabili di riferimento per la compilazione dei conti annuali separati di cui ai commi 14.1 e 25.1 relativi all'esercizio sociale dell'anno successivo.
- 26.6 La trasmissione all'Autorità dei conti annuali separati è effettuata, previa registrazione dell'esercente nell'anagrafica operatori dell'Autorità di cui alla deliberazione 23 giugno 2008 – GOP 35/08, tramite apposito portale accessibile sul sito internet dell'Autorità.
- 26.7 La raccolta telematica dei conti annuali separati è effettuata tramite edizioni annuali, per ciascuna delle quali, tramite apposito comunicato, sono indicati gli schemi contabili di riferimento e l'esercizio sociale il cui bilancio è oggetto di separazione contabile.
- 26.8 Nel caso in cui, con riferimento ad un determinata edizione della raccolta, l'esercente abbia redatto più di un bilancio infrannuale, l'obbligo di predisposizione e di invio dei conti annuali separati è riferito ai valori del bilancio

più significativo in termini di durata o in termini di entità delle operazioni compiute.

- 26.9 Per ogni edizione della raccolta, gli esercenti iscritti nell'anagrafica operatori dell'Autorità di cui alla deliberazione 23 giugno 2008 – GOP 35/08, sono tenuti alla compilazione di una dichiarazione preliminare, entro i medesimi termini di cui ai commi 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4, nella quale riportano la loro posizione circa gli obblighi di separazione contabile di cui al presente provvedimento.
- 26.10 I soggetti tenuti, ai sensi del comma 20.1, alla redazione dei conti annuali separati sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato, compilano la dichiarazione preliminare di cui al precedente comma 26.9 nella quale indicano l'eventuale applicazione di quanto previsto dal comma 20.2 e, in tal caso, l'elenco delle imprese del gruppo societario oggetto di separazione contabile, incluse quelle di cui al comma 20.2 lettera b).
- 26.11 Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei conti annuali separati, secondo le modalità disciplinate dal presente provvedimento. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.
- 26.12 L'Autorità può mettere a disposizione dell'Istituto Nazionale di Statistica, previa richiesta da parte dello stesso ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 681, in forma anonima e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, i dati di separazione contabile raccolti ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 27

Esenzione dagli obblighi di trasmissione dei conti annuali separati

- 27.1 Fermi restando gli obblighi di separazione contabile previsti dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e disciplinati dal presente provvedimento, gli esercenti che svolgono, nel settore elettrico e del gas, esclusivamente una o più tra le seguenti attività sono esentati dalla predisposizione e dall'invio all'Autorità dei conti annuali separati:
- a) produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestire impianti rilevanti o essenziali come individuati ai sensi del Codice di trasmissione;
 - b) produzione elettrica come autoproduttori come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) distribuzione dell'energia elettrica a meno di 1.000 punti di prelievo, alla fine dell'esercizio precedente;
 - d) misura dell'energia elettrica a meno di 1.000 punti di prelievo, alla fine dell'esercizio precedente;

- e) acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con vendita nell'esercizio precedente di un quantitativo inferiore a 100 Gwh;
- f) vendita ai clienti finali di energia elettrica, in regime di maggior tutela, sul libero mercato o in regime di salvaguardia con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio precedente inferiore a 100.000;
- g) distribuzione del gas naturale a meno di 1.000 punti di riconsegna, alla fine dell'esercizio precedente;
- h) misura del gas naturale a meno di 1.000 punti di riconsegna, alla fine dell'esercizio precedente;
- i) acquisto e vendita all'ingrosso di gas naturale, con vendita nell'esercizio precedente di un quantitativo di gas inferiore a 1.000 Msmc;
- j) vendita ai clienti finali di gas naturale in regime di tutela, sul libero mercato e nell'ambito di servizi di ultima istanza, ad un numero di clienti inferiore a 100.000 alla fine dell'esercizio precedente;
- k) distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate;
- l) attività nel settore elettrico e/o del gas svolte in Italia da soggetti esteri sia tramite stabile organizzazione sia senza stabile organizzazione;
- m) attività nel settore elettrico e/o del gas svolte da imprese italiane, estero su estero;
- n) imprese che, nell'esercizio di riferimento, non abbiano conseguito ricavi operativi in alcuna delle attività del settore elettrico o del gas.

27.2 Gli esercenti che svolgono esclusivamente una o più delle attività di cui al comma 4.1, le lettere f), g), h), i), j), k), r), s), t), u) e v) non sono in ogni caso tenuti alla trasmissione all'Autorità delle informazioni prevista al comma 14.1, lettere f) e g) per il regime ordinario di separazione contabile e dal comma 25.1, lettera b) per il regime semplificato di separazione contabile.

27.3 Gli esercenti esentati dalla predisposizione e dall'invio dei dati di separazione contabile ai sensi del presente articolo sono tenuti alla predisposizione e all'invio dei medesimi esclusivamente previa richiesta da parte dell'Autorità.

Allegato 1 - Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise

Funzione operativa condivisa	<i>Driver</i>
Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore elettrico; Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore gas; Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico e gas;	Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi a ciascuna attività
Funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di misura tra attività di settori diversi	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero di letture effettuate per ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di acquisto di energia elettrica; Funzione operativa condivisa di acquisto di gas; Funzione operativa condivisa di acquisto comune di energia elettrica e di gas;	Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività (espressa in joule)
Funzione operativa condivisa di cartografia elettronica	Km di rete relativi a ciascuna attività

Allegato 2- Driver di ribaltamento per i servizi comuni

Servizi comuni	Driver
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo da ciascuna attività Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
Trasporti e autoparco	Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività
Servizi immobiliari e <i>facility management</i>	Mq utilizzati da ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività Numero di addetti assegnati a ciascun attività Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività
Servizi informatici	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività Volume di traffico registrato da ciascuna attività
Ricerca e sviluppo	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di ingegneria e di costruzioni	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di telecomunicazione	Volumi di traffico registrati da ciascuna attività

	Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività
Servizi amministrativi e finanziari	Numero di transazioni registrate per attività Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività